

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Giugno 2012

Giurisdizione, pubblico impiego – Giurisdizione, principi generali

Cass., sez. un., 7 giugno 2012 n. 9185

Di regola la connessione tra cause non costituisce valido strumento per derogare alle regole sulla giurisdizione, pertanto nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni la via da seguire è, in via di principio, quella di attribuire ciascuna delle cause contraddistinte da diversità di petitum al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda. La connessione di una controversia sul pubblico impiego privatizzato con gli atti amministrativi prodromici rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo è inidonea a procurare l'assorbimento nella giurisdizione del giudice amministrativo delle domande per loro natura sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.

Breve nota

Con la decisione in epigrafe le sezioni unite negano dignità di istituto giuridico positivo allo “spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione”, peraltro senza smentire radicalmente le precedenti decisioni che in alcuni casi hanno ammesso lo spostamento della giurisdizione per connessione, attribuendo l'intera giurisdizione al giudice con maggiori poteri di cognizione [Cass., sez. un., 27 luglio 2005 n. 15660; Id., 28 febbraio 2007 n. 4636; Id., 24 giugno 2009 n. 14805].

La pronuncia arriva dopo un ampio dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, sull'ammissibilità di tale istituto a legislazione vigente.

Infatti, una volta ammessa, negli anni scorsi, la *translatio iudicii*, il principio ad essa sotteso, che è quello della comunicabilità tra diverse giurisdizioni, ha fatto porre la questione se siano estensibili alla giurisdizione altri istituti propri della competenza, e, segnatamente, quello dello spostamento per ragioni di connessione, e tanto in una logica di concentrazione ed effettività della tutela, e di ragionevole durata del processo.

La Cassazione in passato sembrava aver mostrato alcune aperture, in materia giuslavoristica e di espropriazione [Cass., sez. un., 28 febbraio 2007, in. 4636; Cass., sez. un., 24 giugno 2009 n. 14805].

Anche il giudice amministrativo aveva sporadicamente fatto applicazione della giurisdizione per connessione [Cons. St., sez. VI, 11 gennaio 2010 n. 20; Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7147; Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2010 n. 7975].

Peraltro l'orientamento prevalente della Cassazione era nel senso la giurisdizione non è derogabile per ragioni di connessione [Cass. sez. un., 5 marzo 2008 n. 5914, ord.].

In materia di riparto di giurisdizione sul pubblico impiego privatizzato *ratione temporis*, in cui vengono in considerazione molto spesso domande connesse, anteriori e successive alla data del 30 giugno 1998, la Cassazione ha sempre negato che la giurisdizione possa spostarsi per ragioni di connessione [Cass., sez. un., 21 dicembre 2000 n. 1323; Cass., sez. un., 6 febbraio 2003 n. 1809; Cass., sez. un., 18 febbraio 2004 n. 3228, ord.; Cass., sez. un., 27 gennaio 2005 n. 1622, ord.; Cass., sez. un., 25 maggio 2005 n. 10963, ord.; Cass., sez. un., 10 febbraio 2006 n. 2883, ord.; Cass., sez. un., 20 aprile 2006 n. 9154, ord.; Cass., sez. un., 30 ottobre 2008 n. 26018], ed è pervenuta al risultato della concentrazione sostanziale delle liti davanti al giudice ordinario sulla scorta di altri argomenti giuridici [Cass., sez. un., 1 marzo 2012 n. 3183; Cass., sez. un., 28 marzo 2012 n. 4942;

Cass., sez. un., 27 novembre 2011 n. 28805; Cass., sez. un., 10 luglio 2006 n. 15619; Cass., sez. un., 14 dicembre 2011 n. 26887; Cass., sez. un., 19 aprile 2012 n. 6102].

L'istituto della giurisdizione per connessione, in astratto, avrebbe nel contenzioso amministrativo utilità pratica, ad es., per concentrare davanti al giudice amministrativo l'azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione e nei confronti del funzionario dell'atto, ovvero l'azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante e del controinteressato aggiudicatario, e, in caso di d.i.a. e s.c.i.a., per concentrare davanti al giudice amministrativo l'azione di annullamento nei confronti della p.a. e l'azione risarcitoria nei confronti del privato autore dell'autocertificazione.

Numerosi sono tuttavia sempre stati gli argomenti che ostacolano la introduzione per via giurisprudenziale del principio di generale derogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione.

Infatti, laddove siano in gioco le competenze di ordini giurisdizionali diversi, solo al legislatore compete di valutare discrezionalmente la necessità e le modalità con cui realizzare la concentrazione della tutela presso il giudice amministrativo (benché oggi auspicata dall'art. 7, c. 7, c.p.a.), così derogando alla giurisdizione del giudice ordinario, nella forma e nei limiti previsti dall'art. 103 Cost.

La sentenza della Corte cost. n. 377 del 20 novembre 2008 ha escluso che sia sufficiente il riferimento ai principi di effettività e pienezza della tutela per giustificare, in via interpretativa e giurisprudenziale, deroghe alla giurisdizione del giudice ordinario, anche tenuto conto che la scelta di concentrazione delle tutele presso il giudice amministrativo presuppone valutazioni discrezionali non limitate al riscontro della mera connessione tra controversie spettanti a giurisdizioni diverse. I principi di concentrazione e pienezza della tutela - osserva la Corte - "innanzitutto [...] non impongono certo di attribuire allo stesso giudice controversie aventi oggetti diversi e suscettibili di insorgere in momenti differenti, quali quelle relative alle operazioni elettorali e quelle relative alla decadenza dell'amministratore locale. In secondo luogo, non vi è comunque una soluzione costituzionalmente obbligata, spettando alla legge la scelta in ordine all'eventuale concentrazione della tutela e all'individuazione del giudice competente", con la conseguenza che "occorre dunque escludere che l'attribuzione delle controversie in materia di incompatibilità e decadenza dell'amministratore locale alla giurisdizione amministrativa sia imposta dall'art. 103 Cost. e che la scelta del legislatore di affidare dette controversie alla giurisdizione ordinaria sia irragionevole in base all'art. 3 Cost."

Utili indicazioni in senso ostativo provengono anche dalla sentenza della Corte cost. n. 304 del 5 ottobre 2011, sulla infondatezza del dubbio di costituzionalità della disposizione che riserva al giudice ordinario l'accertamento della falsità degli atti muniti di fede privilegiata attraverso lo specifico rimedio della querela di falso, precludendo al giudice amministrativo di accertarla in via incidentale. Nel respingere la tesi avanzata dal Consiglio di Stato remittente, la Corte costituzionale ha osservato che "la 'unitarietà' della giurisdizione in specifiche materie ben può, dunque, costituire una necessità destinata a prevalere su quella di concentrazione dei singoli e diversi giudizi, senza che a tal proposito possa in qualche modo venire in discorso - come al contrario mostra di ritenere il giudice *a quo* - la maggiore o minore idoneità di questo o quello tra i modelli processuali ad assicurare adeguata tutela in quelle stesse materie", posto che, tra l'altro, il giudice ordinario è "in grado di assicurare un livello di protezione conforme alle prescrizioni costituzionali e internazionali". È come dire che la concentrazione dinanzi al giudice amministrativo non è l'unico mezzo di realizzazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

L'*humus* da cui trarre linfa per tentare l'impianto di una possibile nuova prospettiva è fornito dai principi espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimità in riferimento al valore della concentrazione della tutela giurisdizionale, nel segno della sua effettività, nel quadro del principio di garanzia costituzionale del "giusto processo dalla durata ragionevole" (art. 111 Cost.) e come premessa di quel più impegnativo corollario che è costituito dal principio di (ancora soltanto) "tendenziale" unicità della giurisdizione [Cass., sez. un., 5 luglio 2011 n. 14660, ord.] "in ordine alle questioni attinenti alla medesima materia" [Cass., sez. un., 17 novembre 2011 n. 24078].

La regola dello spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione non ha mancato di sollevare anche ulteriori rilievi critici, fondati sulla considerazione che se una causa, spettante alla giurisdizione del giudice ordinario, viene attribuita per ragioni di connessione al giudice amministrativo, si determina una *deminutio* della tutela giurisdizionale, perché si perde il ricorso per cassazione per violazione di legge. Sicché si è proposto di consentire lo spostamento per connessione, ma senza modifica delle regole processuali della giurisdizione di provenienza: sicché per la causa connessa decisa dal g.a., dovrebbe continuare ad ammettersi il ricorso per cassazione, per violazione di legge, e non per soli motivi di giurisdizione, contro la sentenza del Consiglio di Stato [P. VITTORIA *Commento agli artt. 110 e 111 c.p.a.*, in AA.VV., *Il processo amministrativo - commentario al d.lgs. n. 104/2010* (a cura di QUARANTA e LOPILATO), Milano 2011, 862].

Con la sentenza che si annota le sez. un. hanno negato ingresso allo spostamento della giurisdizione per connessione, in base all'argomento che il criterio generale affermato in Costituzione, art. 103, si fonda sulla separazione.

Le sez. un. in commento affermano che la connessione tra cause non costituisce valido strumento per derogare alle regole sulla giurisdizione, pertanto nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni la via da seguire è, in via di principio, quella di attribuire ciascuna delle cause contraddistinte da diversità di *petitum* al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda. La connessione di una controversia sul pubblico impiego privatizzato con gli atti amministrativi prodromici rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo è inidonea a procurare l'assorbimento nella giurisdizione del giudice amministrativo delle domande per loro natura sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.

Peraltro la decisione che si annota non contiene una smentita espressa del precedente orientamento espresso dalle sez. un. n. 4636/2007 e n. 14805/2009, che vengono espressamente citate, al fine di osservare che il principio di separazione nel riparto di giurisdizione, espresso dall'art. 103 Cost., va conciliato con i principi costituzionali di giusto processo e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e con il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Piuttosto, le sez. un. in commento osservano che nei precedenti decisi dalle sez. un., la giurisdizione veniva spostata per connessione attribuendola al giudice con maggiori poteri cognitivi (il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, rispetto al giudice ordinario), mentre nel caso specifico ora all'esame delle sez. un., il giudice amministrativo non avrebbe maggiori poteri cognitivi, e pertanto non si giustificerebbe lo spostamento della giurisdizione per connessione.

Sembra a chi annota la sentenza che questa decisione delle sez. un. non sia risolutiva del dibattito sullo spostamento della giurisdizione per connessione, non prendendo una posizione netta per alcuna delle due tesi.

Il che ben si comprende, perché, alla luce del vigente assetto normativo, sembrerebbe che lo spostamento di giurisdizione per ragioni di connessione non possa essere introdotto per via di esegesi giurisprudenziale, bensì mediante intervento legislativo, o intervento della Corte costituzionale.

Giurisdizione, Corte dei conti

Cass., sez. un., 7 giugno 2012 n. 9188

In tema di danno erariale, ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema attinente alla sua effettiva esistenza.

Con riguardo al danno all'immagine, l'art. 17, comma 30-ter, della legge n. 102 del 2009 non ha imposto una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione (e segnatamente di quella ordinaria per la responsabilità civile), ma ha solo circoscritto oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il

risarcimento del danno in presenza di lesione dell'immagine dell'Amministrazione imputabile ad un suo dipendente.

Giurisdizione, del giudice italiano o straniero

Cass., sez. un., 7 giugno 2012 n. 9189

Difetta la giurisdizione del giudice italiano se le parti hanno pattuito la rinuncia da parte dell'appaltatore (contractor) alla giurisdizione del giudice italiano (local national courts) in favore della giurisdizione dello United States Armed Service Board of Contract Appeals e della United States Court of Federal Claims; le norme sull'esercizio della giurisdizione negli Stati Uniti garantiscono all'appaltatore, anche relativamente al tipo di domanda da esso proposto (pagamento del corrispettivo per le opere realizzate e ristoro dei danni per responsabilità extracontrattuale), una tutela giurisdizionale compatibile con i principi fondamentali in materia sia della Costituzione italiana sia delle Convenzioni internazionali.

Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di

Cass., sez. un., 13 giugno 2012 n. 9588

La sentenza pronunciata in secondo grado dal Consiglio di Stato a seguito di appello contro la decisione di primo grado del Tar declinatoria della giurisdizione, se riforma la sentenza impugnata e rimette al primo giudice per la decisione sul merito, è una sentenza che decide una questione senza definire neppure parzialmente il giudizio nel merito, e non è dunque immediatamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ma contestabile, facoltativamente, con regolamento preventivo di giurisdizione. La questione di giurisdizione potrà essere fatta valere avverso la sentenza di merito, dalla parte soccombente nel merito.

Breve nota

Il caso pratico era quello di un appalto indetto dall'università cattolica del Sacro Cuore; il Tar aveva declinato la giurisdizione escludendone la natura di organismo di diritto pubblico, e il Consiglio di Stato aveva al contrario affermato la giurisdizione del g.a., annullando la sentenza con rinvio al Tar per la decisione nel merito.

La sentenza del Consiglio di Stato veniva impugnata in cassazione con ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c. dall'Università cattolica, che insisteva per il difetto di giurisdizione.

Le sez. un. hanno dichiarato il ricorso inammissibile, in base al rilievo che tale tipo di decisione del Consiglio di Stato, definendo una questione processuale senza pronunciare nel merito, non sarebbe immediatamente ricorribile per cassazione.

Il principio di diritto espresso dalle sezioni unite si fonda sull'art. 360, co. 3, c.p.c. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40/2006) a tenore del quale *“non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”*.

Nel corso del giudizio di cassazione la parte ricorrente aveva obiettato che l'art. 360, co. 3, c.p.c. sarebbe inapplicabile ai ricorsi per cassazione per motivi di giurisdizione avverso decisioni di giudici speciali (quali il Consiglio di Stato e la Corte dei conti); tanto, in base al rilievo che il citato art. 360, co. 3, presuppone che il ricorso in cassazione possa, in prosieguo, essere esperito avverso la sentenza che, in tutto o in parte, definisce il giudizio nel merito; il che non è nel caso di sentenza di merito del Consiglio di Stato, che non è ricorribile in cassazione nel merito, ma solo per motivi di giurisdizione; sicché, l'art. 360, co. 3, c.p.c. andrebbe interpretato nel senso che è inapplicabile alle sentenze non definitive emesse dai giudici speciali; ove ritenuto invece applicabile, sarebbe incostituzionale.

La decisione in commento smentisce tale tesi in base a due rilievi:

a) richiama il proprio precedente Cass. sez. un. 25 novembre 2010 n. 23891, che ha ritenuto non immediatamente ricorribile in cassazione, in applicazione dell'art. 360, co. 3, una sentenza della Corte dei conti che si era pronunciata sulla sola giurisdizione, trattenendola; aggiungono le sezioni unite che l'esigenza deflattiva sottesa all'art. 360, co. 3, come novellato nel 2006, è identica per le sentenze dei giudici ordinari e speciali; la previsione contiene, secondo le sez. un., una indicazione unificante di carattere generale, concernente la disciplina del processo di cassazione in sé, che sarebbe incoerente applicare esclusivamente alle sentenze emesse dai giudici ordinari;

b) sul piano sistematico, se le parti hanno interesse a provocare una decisione già solo sulla giurisdizione, perché la individuano come di per sé risolutiva del giudizio davanti al giudice che è stato adito, dispongono del rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione; se tralasciano di avvalersene, si precludono l'accesso immediato alla cassazione sulla sola questione di giurisdizione, e dovranno attendere la decisione di merito e impugnarla (ove soccombenti nel merito) per non precludersi la contestazione della giurisdizione in relazione alla sentenza di secondo grado; sotto tale profilo, esistendo il rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione, è infondata anche la questione di costituzionalità dell'art. 360, co. 3 c.p.c.

Quanto all'ambito applicativo della decisione delle sez. un., essa riguarda le sole decisioni del Consiglio di Stato (e Corte dei conti), che senza pronunciarsi nel merito, affermano la propria giurisdizione.

Il principio espresso dalle sez. un. sembra inestensibile al caso di pronunce del Consiglio di Stato (e Corte dei conti) che senza pronunciarsi nel merito, si pronunciano sulla sola giurisdizione, negandola.

In tal caso infatti si ha una decisione che definisce il giudizio davanti alla giurisdizione adita.

Anche così delimitato, tuttavia, il principio espresso dalle sez. un. non sembra condivisibile, atteso che le decisioni del Consiglio di Stato sono, per dettato costituzionale, ricorribili in Cassazione solo per motivi di giurisdizione, il che implica che ben può trattarsi di sentenze che si pronunciano solo in punto di giurisdizione. Sicché l'art. 360 co. 3 c.p.c., letto in coerenza con il dettato costituzionale, non può ritenersi preclusivo della immediata impugnazione di una decisione del Consiglio di Stato che si pronuncia sulla sola giurisdizione, trattenendola al giudice amministrativo.

Tanto più che l'art. 360 c.p.c. è disposizione che si riferisce al ricorso per cassazione avverso le decisioni del solo giudice ordinario; il ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali è disciplinato in modo autonomo dall'art. 362 c.p.c.

Sul piano pratico, poi, la soluzione accolta allunga i tempi per la definizione della questione di giurisdizione, atteso che occorre attendere la pronuncia di merito del Tar, poi quella di appello, per poi ricorrere in Cassazione per motivi di giurisdizione.

E' vero che, come dicono le sez. un., le parti possono sempre avvalersi del rimedio del regolamento preventivo, ma in tal modo si lascia alla disponibilità delle parti la scelta del rimedio, e se lo stesso non viene utilizzato, c'è il rischio di un ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione a distanza di molti anni, quando il giudizio sarà definito, in secondo grado, nel merito.

La soluzione seguita, inoltre, snatura la portata di giudicato sulla giurisdizione della decisione del giudice speciale di appello che afferma la propria giurisdizione, atteso che tale decisione diviene vincolante solo per il giudice del rinvio, ma non per le parti, che potranno rimettere in discussione la giurisdizione in sede di impugnazione della sentenza di merito.

La decisione delle sez. un. sembra pertanto eccentrica rispetto al *trend* inaugurato dalle stesse sez. un., di definire rapidamente e una volta per tutte le questioni di giurisdizione.

Forse i tempi erano maturi per affermare che:

- in relazione alle sentenze di ultimo grado di giudici speciali – ricorribili per cassazione per soli motivi di giurisdizione – che si pronunciano solo sulla giurisdizione (affermandola), vi sono i concorrenti rimedi del regolamento preventivo di giurisdizione e del ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.;

- le parti hanno l'onere di utilizzare – nei termini di legge – uno di tali due rimedi, diversamente la pronuncia del giudice speciale di appello che afferma la propria giurisdizione diviene giudicato, non più contestabile nell'ulteriore corso del giudizio di merito.
Inoltre nel caso specifico si sarebbe potuta valutare la ricorrenza dei presupposti per una conversione del ricorso ordinario per cassazione per motivi di giurisdizione in un regolamento preventivo di giurisdizione.

Giurisdizione, Urbanistica

Cass., sez. un., 13 giugno 2012 n. 9592

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia non comprende le controversie sulla fideiussione prestata a garanzia degli oneri di urbanizzazione assunti con convenzione urbanistica di lottizzazione, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Giurisdizione, risarcimento del danno – Giurisdizione, stranieri

Cass., sez. un., 13 giugno 2012 n. 9596

Il giudice ordinario è il giudice dotato di potestas iudicandi sulla domanda di danno da respingimento dello straniero eseguito senza che nessun giudice abbia autorizzato la proroga. Difatti, l'Amministrazione che chiede la proroga del trattenimento in atto e che dopo lo spirare del termine di legge per la sua concessione da parte del giudice ordinario continua a trattenere lo straniero nel Centro sine titulo, non esercita alcun potere ma, soltanto, dopo aver formulato una richiesta, compie attività materiale di privazione della libertà della persona non espressiva di alcun momento autoritativo dell'agire nell'attuazione dei compiti istituzionali.

Giurisdizione, imposte e tasse

Cass., sez. un., 13 giugno 2012 n. 9597

La controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, perché soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata.

Giurisdizione, imposte e tasse

Cass., sez. un., 13 giugno 2012 nn. 9598, 9599, 9600

Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993 n.507, di cui conserva la qualifica di tributo.

Processo civile, Altri istituti sostanziali e processuali di interesse per la giustizia amministrativa, Sospensione del processo

Cass., sez. un., 22 maggio 2012 n. 1007

Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 cod. proc. civ. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunciata sulla base dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio.

Breve nota

Il principio di diritto di cui in massima è stato espresso nella soluzione di una questione di massima di particolare importanza.

Giurisdizione, conflitto negativo di

Cass., sez. un., 20 giugno 2012 n. 10139

Il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione si presta a far fronte ai casi in cui, pur nell'ambiente processuale presupposto dall'art. 59 della legge n. 69 del 2009, il secondo giudice manchi di sottoporre la questione alle sezioni unite della Corte di cassazione e declini, invece, la sua giurisdizione. Il conflitto reale negativo può essere pronunciato in ogni tempo, e quindi indipendentemente dalla circostanza che una delle pronunce in contrasto sia o meno passata in giudicato.

Processo civile, Altri istituti sostanziali e processuali di interesse per la giustizia amministrativa

Cass., sez. un., 20 giugno 2012 nn. 10143 e 10144

L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori della circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, consegue la domiciliatio *ex lege* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi al quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Breve nota

Il principio di diritto di cui in massima è stato enunciato nella soluzione di un contrasto di giurisprudenza. Tale principio, affermato per il processo civile, è in linea con la disciplina dettata dal c.p.a., all'art. 136, c. 1.

Giurisdizione, fermo amministrativo

Cass., sez. un., 20 giugno 2012 n. 10147

La competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo (o anche, come nella specie, di un semplice preavviso), relativo a crediti non di natura tributaria, è del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.

Giurisdizione, appalto – Processo amministrativo, ricorso incidentale

Cass., sez. un., 21 giugno 2012 n. 10294

Una questione di giurisdizione può insorgere non soltanto quando il giudice adito ritenga che la causa debba essere decisa da una diversa autorità giudiziaria, ma anche quando non esamina la richiesta di tutela che gli viene presentata nell'ambito della sua giurisdizione.

La soluzione offerta dall'adunanza plenaria n. 4 del 2011 in tema di ordine di esame di ricorso principale e incidentale, pur generando perplessità, non è contestabile con ricorso per cassazione, in quanto la stessa non ha costituito la conseguenza di un aprioristico diniego di giustizia, ma del richiamo di norme e principi processuali che, peraltro, erano stati in precedenza diversamente interpretati, conducendo al risultato di ristabilire il dovuto ordine delle cose attraverso l'esame di entrambe le censure incrociate; ciò di cui si discute è un possibile errore di diritto commesso dall'adunanza plenaria che non può formare oggetto di doglianza dinanzi alle sez. un.

Breve nota

La decisione della plenaria n. 4 del 2011 in tema di ordine di esame del ricorso principale e incidentale è stata impugnata con ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione. Le sez. un. hanno escluso che in concreto sia configurabile un diniego di giustizia (sindacabile nell'ambito dei motivi di giurisdizione), pur esprimendo, con un generico e opinabile *obiter dictum*, perplessità sulla soluzione seguita dalla plenaria (le sez. un. in modo piuttosto generico ricordano le critiche di una parte della dottrina e di alcuni Tar a tale decisione della plenaria).